

SISMA LE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL DECRETO LEGGE 17 OTTOBRE 2016 N.189

Testo del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 244 del 18 ottobre 2016), coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016.". (16A08716) (GU Serie Generale n.294 del 17-12-2016)

<p>FONDO DI GARANZIA PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESA</p> <ul style="list-style-type: none"> Per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto l'intervento del fondo di garanzia e' concesso, a titolo gratuito e con prioritari' sugli altriinterventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro 	<p>Art. 19 - Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016</p> <p>1. <u>Per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in favore delle micro, piccole e medie imprese</u>, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, <u>con sede o unita' locali ubicate nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici ((di cui all'articolo 1))</u>, <u>l'intervento del fondo di garanzia</u> di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' concesso, a titolo gratuito e con prioritari' sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura e' pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura e' pari al 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.</p>
<p>CONTRIBUTI ALLE IMPRESE CHE HANNO SUBITO DANNI</p> <ul style="list-style-type: none"> Fondi stanziati: 35 mln Agevolazione: contributo in conto interessi Verra' pubblicato un decreto attuativo. <p>CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi.</p> <p>I fondi sono gli stessi del comma 1 (20 mln) Verra' pubblicato un decreto attuativo.</p>	<p>Art. 20 - Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016</p> <p>1. Una quota pari a complessivi 35 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, e' trasferita sulle contabilita' speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed e' riservata alla concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in contointeressi, alle imprese, con sede o unita' locali ubicate nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici ((di cui all'articolo 1)). Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non e' ubicata nei territori ((dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2)), ma i cui fondi siano situati in tali territori. I criteri, anche per la ripartizione, e le modalita' per la concessione dei contributi in conto interessi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle Regioni interessate.</p> <p>2. Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo ((dell'area colpita dagli eventi sismici di cui all'articolo 1)), le risorse di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1. L'ammontare delle disponibilita', i criteri, le condizioni e le modalita' di concessione delle agevolazioni di cui al presente comma sono disciplinati con il provvedimento di cui al comma 1, tenuto conto delle effettive disponibilita' in relazione</p>

<p>LE AGEVOLAZIONI SI APPLICANO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO</p>	<p>all'onere per i contributi in conto interesse. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente comma provvedono i vice commissari, ai sensi dell'articolo 1, comma 5.</p> <p>3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.</p>
<p>AGEVOLAZIONI PER LE AZIENDE AGRICOLE, AGROALIMENTARI E ZOOTECNICHE</p> <p>Lo studio non segue questa agevolazioni</p>	<p>Art. 21 - Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche</p>
<p>INTERVENTI VOLTI ALLA RIPRESA ECONOMICA</p> <p>Imprese ammesse: turismo, dei servizi connessi, pubblici esercizi, commercio, artigianato e agriturismo</p> <p>Ambito territoriale: insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nelle province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni inseriti poi nel cratere</p> <p>Condizione per presentare la domanda: abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente.</p> <p>Fondi stanziati: 23 milioni</p>	<p>Art.21 – bis (introdotto con l'art.7-bis del decreto-legge nr.8 2017)</p> <p>((Art. 7-bis</p> <p>Interventi volti alla ripresa economica</p> <p>1. Dopo l'articolo 20 del decreto-legge n. 189 del 2016 e' inserito il seguente: «Art. 20-bis (Interventi volti alla ripresa economica). - 1. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonche' delle imprese che svolgono attivita' agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nelle province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e 2 al presente decreto, nel limite complessivo di 23 milioni di euro per l'anno 2017, sono concessi alle medesime imprese contributi, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente.</p> <p>2. I criteri, le procedure, le modalita' di concessione e di calcolo dei contributi di cui al comma 1 e di riparto delle risorse tra le regioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Alla concessione dei contributi provvedono i vice commissari.</p> <p>3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.</p> <p>4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190».))</p>

<p>PROMOZIONE TURISTICA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fondi stanziati: 2 mln di Euro • Programma per la promozione e il rilancio del turismo nei medesimi territori. 	<p>Art. 22 - Promozione turistica</p> <p>1. Il Commissario straordinario, sentite le Regioni interessate, al fine di sostenere la ripresa delle attività economiche nei territori colpiti dagli eventi sismici ((di cui all'articolo 1)), predispone in accordo con ENIT - Agenzia nazionale del turismo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei medesimi territori.</p> <p>2. Il programma di cui al comma 1 e' realizzato a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul bilancio di ENIT - Agenzia nazionale del turismo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2017.</p>
<p>CONTRIBUTI INAIL PER LA MESSA IN SICUREZZA DI IMMOBILI PRODUTTIVI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fondi stanziati: 30mln • In regime de minimis 	<p>Art. 23 Contributi INAIL per la messa in sicurezza di immobili produttivi</p> <p>1. Per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, e' trasferita alla contabilità speciale di cui all'articolo 4 la somma di trenta milioni di euro destinata dall'Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel bilancio di previsione per l'anno 2016, al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.</p> <p>2. La ripartizione fra le Regioni interessate delle somme di cui al comma 1 e i relativi criteri generali di utilizzo sono definiti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel rispetto dei regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».</p>
<p>AGEVOLAZIONI PER IL RIPRISTINO ED IL RIAVVIO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imprese già presenti nel territorio • Micro, piccole e medie imprese • Finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 30.000 euro. I finanziamenti agevolati sono rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento <p>SOSTEGNO ALLA NASCITA E LA REALIZZAZIONE DI NUOVE IMPRESE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trasformazione di prodotti agricoli, dell'artigianato, dell'industria, dei servizi alle persone, del commercio e del turismo 	<p>Art. 24 Interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici</p> <p>1. Per sostenere il ripristino ed il riavvio delle attività economiche già presenti nei territori dei Comuni ((di cui all'articolo 1)), sono concessi a micro, piccole e medie imprese, danneggiate dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 30.000 euro. I finanziamenti agevolati sono rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento.</p> <p>2. Per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, nei settori della trasformazione di prodotti agricoli, dell'artigianato, dell'industria, dei servizi alle persone, del commercio e del turismo sono concessi a micro, piccole e medie imprese finanziamenti agevolati, a tasso zero, a copertura del cento per</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Micro, piccole e medie imprese • Finanziamenti agevolati, a tasso zero, a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 600.000 euro. I finanziamenti sono rimborsati in 8 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento <p>FONDI DISPONIBILI: 10 mln di Euro</p> <p>Dovrà essere pubblicato un decreto attuativo</p>	<p>cento degli investimenti fino a 600.000 euro. I finanziamenti sono rimborsati in 8 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento</p> <p>3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi, per l'anno 2016, nel limite massimo di 10 milioni di euro, a tal fine utilizzando le risorse disponibili sull'apposita contabilità speciale del fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.</p> <p>4. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sentito il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato</p>
<p>Legge 181/89</p> <p>Gestore: Invitalia</p> <p>Scadenza: dovrà essere pubblicato un apposito bando</p> <p>Tutta la normativa è disponibile sul sito di Invitalia</p> <p>La legge 181/89 è l'incentivo per il rilancio delle aree colpite da crisi industriale e di settore. Finanzia iniziative imprenditoriali per rivitalizzare il sistema economico locale e creare nuova occupazione, attraverso progetti di ampliamento, ristrutturazione e delocalizzazione.</p> <p>Gli incentivi sono stati riavviati con la pubblicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 9 giugno 2015, con importanti novità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono finanziabili anche i programmi di investimento per la tutela ambientale, il turismo e i progetti di innovazione organizzativa • la partecipazione al capitale sociale da parte di Invitalia non è più obbligatoria <p>L'incentivo è rivolto alle imprese costituite in società di capitali, comprese le società cooperative e le società consortili.</p> <p>Invitalia valuta i progetti, eroga le agevolazioni e monitora l'avanzamento dei programmi di investimento.</p>	<p>Art. 25 Rilancio del sistema produttivo</p> <p>1. Per garantire ai territori dei Comuni di cui all'articolo 1, percorsi di sviluppo economico sostenibile e per sostenere nuovi investimenti produttivi, anche attraverso l'attrazione e la realizzazione di progetti imprenditoriali di nuovi impianti, ampliamento di impianti esistenti e riconversione produttiva, si prevede l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</p> <p>2. Al fine di consentire l'applicazione del regime di aiuto di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede a riconoscere i Comuni ((di cui agli allegati 1 e 2)) quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.</p>